



# Comune di Aragona

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORDINANZA n. 8/S7 del 26/05/2021

RUD n. 1177 del 26/05/2021

**Oggetto: Ordinanza ex art. 50 del Dlgs. 267/2000: Limitazioni alla vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro daparte dei pubblici esercizi, circoli privati e distributori automatici-**

## IL SINDACO

Premesso che con il D.L. 18 maggio 2021, n. 65, adottato dal Governo, vengono disposte nuove regole per il contenimento del diffondersi della pandemia e con il perdurare dell'emergenza sanitaria si rende necessario adottare delle misure dirette a garantire anche la tranquillità ed il riposo dei residenti, nonché, in linea più generale, la tutela dell'ambiente e della vivibilità del contesto urbano;

### Visti:

- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;
- l'articolo 50 co. 7-bis del d.lgs n.267/2000, introdotto dall'art. 8, co.1, lett. a), L n. 48/2017, poicosi modificato dall'art. 35-ter, co. 1, lett. a), L. n. 132/ del 2018;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;

### Richiamati:

- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale;
- le successive delibere ministeriali di proroga dello stato di emergenza, in ultimo la delibera del Consiglio dei ministri 21/04/2021 con la quale è stata disposta fino al 31 luglio 2021, la "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**Dato Atto che** con DPCM del 03.02.2021 ed il successivo D.L. 52/2021 è stata disposta l'apertura delle attività dei servizi di ristorazione e dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché la vendita per asporto di cibi e bevande con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dei pubblici esercizi medesimi in qualsiasi orario;

**Considerato** che tali riaperture sono comunque soggette al rispetto delle regole del distanziamento sociale di cui alle relative Linee Guida attuative del citato del D.L. 52 del 22 aprile 2021 adottate a sensi dell'art. 1 comma 14 del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020;

**Preso atto**, come precisato dall'Associazione nazionale comuni italiani, A.N.C.I., che per attività dei servizi di ristorazione di cui all'art. 4 del D.L. n. 52/2001, devono intendersi tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, ecc.;

**Rilevato** che la riapertura dei predetti locali rende necessario, anche in questa fase di perdurante emergenza sanitaria caratterizzata da un rilevante numero di avventori in prevalenza giovani, un rafforzamento delle misure dirette a garantire sia la tranquillità ed il riposo dei residenti, nonché, in linea più generale, la tutela dell'ambiente e della vivibilità del contesto urbano spesso interessato dall'abbandono di rifiuti, in particolare modo di contenitori di vetro che vengono prelevati dai locali e dai distributori automatici per la consumazione in strada e depositati incautamente nelle aree pubbliche, rappresentando oltremodo un pericolo per la pubblica incolumità in relazione ad utilizzi impropri rilevanti per la sicurezza urbana;

**Ritenuto** di dover impartire ai medesimi pubblici esercizi, ai circoli privati e ai titolari dei distributori automatici presenti su tutto il territorio comunale alcune limitazioni, disponendo il divieto di vendita per il consumo sul posto e per asporto di bevande in recipienti di vetro;

**Evidenziato** che tale divieto non trova applicazione quando la vendita e/o la somministrazione con la conseguente consumazione avvengano per:

- I clienti ammessi all'interno del locale,
- I clienti seduti sia ai tavoli esterni pertinenti il locale, sia su suolo pubblico dato in concessione all'esercizio ed opportunamente delimitato;
- I clienti che accompagnano e correlano l'asporto delle bevande all'acquisto in via principale di alimenti in vendita presso l'esercizio stesso destinati a costituire un pasto;

**Valutato** che tali misure limitative, in special modo inserite nell'attuale contesto epidemiologico, si rendono necessarie per garantire la tranquillità ed il riposo dei residenti, la tutela dell'ambiente e della vivibilità urbana preservandola dall'incuria conseguente all'abbandono sconsiderato di rifiuti, specie di contenitori di vetro che maggiormente si prestano alla consumazione itinerante con imprevisto abbandono e che rappresentano un potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza urbana;

Visto l'art. 50 del d.lgs n. 267/2000 ed in particolare il richiamato co. 7 bis e 7bis.1;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.

**Dato atto** del ruolo riconosciuto al Sindaco di legale rappresentante dell'Ente, Autorità Sanitaria Locale e di Pubblica Sicurezza e di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione di atti;

Vista la normativa in materia di protezione civile, di cui in particolare al D. Lgs. 2 gennaio 2018, n.1 "Codice della Protezione Civile";

### ORDINA

Alle attività dei servizi di ristorazione (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, ecc.); ai titolari/gestori di distributori automatici di alimenti e bevande e ai circoli privati presenti su tutto il territorio comunale, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo Pretorio comunale e sino al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line del Comune di Aragona e sempre nel dovuto rispetto delle regole di distanziamento sociale di cui alle relative linee guida attuative emanate ai sensi Linee Guida attuative del citato DPCM del D.L. 52 del 22 aprile 2021 adottate ai sensi dell'art. 1 comma 14 del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020:

- 1** Il divieto di vendita, in contenitori di vetro, di alcolici, superalcolici e qualsiasi altro genere di bevande;
- 2** Il divieto di somministrare alcolici, superalcolici e altre bevande in contenitori di vetro;
- 3** Ai titolari/gestori di distributori automatici di alimenti e bevande è fatto divieto di vendita, limitatamente alle bevande di ogni genere contenute in contenitori di vetro, dalle ore 20:00 alle ore 07:00 del giorno successivo.

### SPECIFICA CHE

Tali divieti non trovano applicazione quando la vendita e/o la somministrazione con la conseguente consumazione avvengano per:

- a I clienti ammessi all'interno del locale,
- b I clienti seduti sia ai tavoli esterni pertinenti al locale, sia su suolo pubblico dato in concessione all'esercizio ed opportunamente delimitato;
- c I clienti che accompagnano e correlano l'asporto delle bevande all'acquisto in via principale di alimenti in vendita presso l'esercizio stesso destinati a costituire un pasto;

### DA ATTO CHE

L'inosservanza dei contenuti del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 euro a 5.000,00 euro in osservanza dell'articolo 50 c.7 bis.1 del d.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

### DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio online e, sulla home page del sito web istituzionale.

La trasmissione di copia del presente provvedimento:

- All'ASP dipartimento di prevenzione igiene pubblica di Agrigento;
- Alla Stazione dei carabinieri di Aragona;
- Al Comando della Polizia Municipale.


### AVVERTE

che la presente Ordinanza ha decorrenza dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Aragona ed è efficace, salvo eventuali successive disposizioni, fino al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione, giusto art. 50, comma 7 bis del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Municipale e degli altri Organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati di fare osservare le prescrizioni del presente provvedimento.

Avverso la presente Ordinanza è proponibile ricorso al TAR – Sicilia entro 60 giorni o in alternativa ricorso al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale

**IL SINDACO**  
Giuseppe Pendolino